



**Federazione
Nazionale
Collegi
Professionali
Tecnici
Sanitari di
Radiologia
Medica**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:

4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983 N. 25

C.F. 01682270580

Marlia, le motivazioni della sentenza

Negli ultimi due anni la professione di tecnico sanitario di radiologia medica è stata intensamente sollecitata. Il suo campo di attività è stato oggetto di discussione per le vere o presunte conflittualità tra la normativa professionale statale (Legge 25/83, Legge 42/99, Legge 251/00) e il D. Lgs. 187/2000 (recepimento di una direttiva europea che si occupa di radioprotezione delle persone). Tale incongruenza ha inizialmente portato al rinvio a giudizio di due TTSSRM della casa della salute di Marlia, di un radiologo responsabile di struttura complessa e di un direttore sanitario con l'accusa di aver agito al di fuori delle norme. Il processo si è concluso con l'assoluzione di tutti gli imputati perché "il fatto non sussiste".

In questo contesto di coesistenti criticità e opportunità, incertezze e cambiamenti, la federazione nazionale TTSSRM ha sentito l'esigenza di chiarire alcuni aspetti portanti della identità della professione sanitaria di tecnico di radiologia, non solo rispetto alla capacità evolutiva della professione, ma soprattutto al necessario contributo da restituire al sistema sanitario nel suo complesso, superando di fatto possibili anacronistiche limitazioni e coercizioni con una logica a garanzia dell'utenza e dei suoi bisogni.

Nell'autunno del 2013, in coerenza con gli impegni assunti in consiglio nazionale, ha pertanto promosso e fortemente supportato un processo interno teso alla creazione di un gruppo di lavoro permanente che, in armonia con l'ufficio legale dell'avv. Piccioli, lavorasse sulla normativa di riferimento, nonché sugli aspetti medico-legali e giurisprudenziali della professione.

La stessa federazione nazionale ha successivamente ritenuto utile avvalersi di autorevoli consulenti esterni in grado di garantire visioni e contributi non inquinati dall'autoreferenzialità. Ha quindi incaricato due esperti, i proff. Tavani e Zanchetti, rispettivamente docenti di medicina legale e di diritto penale, di studiare la normativa e la giurisprudenza inerente la professione di tecnico sanitario di radiologia medica per restituire un parere pro veritate circa il campo di attività e la potestà di agire del TSRM, garantendo la loro disponibilità per ogni eventuale approfondimento o chiarimento [[leggi la circolare 15/2014](#)].

Il documento [[leggi il documento Tavani-Zanchetti](#)] oltre che definire le attuali competenze, campo di attività e responsabilità del TSRM, si configura come solida base per una visione moderna e aperta della possibilità di agire del professionista che, attraverso specifici ed adeguati percorsi formativi, è già proiettato alla rimodulazione, all'ampliamento e alla specializzazione delle sue competenze.



Tale documento acquista oggi maggior valore alla luce delle motivazioni della sentenza di Marlia che di seguito si desidera commentare [\[leggi le motivazioni della sentenza\]](#).

I colleghi erano a processo per i seguenti capi di imputazione:

1. esercizio abusivo della professione medica in quanto esercitavano la professione di medico specialista in radiologia in quanto:
 - a) effettuavano l'inquadramento clinico anamnestico;
 - b) giustificavano l'esame;
 - c) fornivano l'informativa per il consenso;
2. violavano gli obblighi di giustificazione previsti dal D. Lgs. 187/2000;
3. omettevano accurata anamnesi circa lo stato di gravidanza delle donne in età fertile.

La sentenza assolve tutti gli imputati perché il “fatto non sussiste” per tutti i capi di imputazione indicati nell’epigrafe; come è noto il giudice utilizza questa formula assolutoria per indicare che il fatto di reato addebitato all’imputato nell’imputazione formulata dal pubblico ministero, non ha trovato riscontro in ciò che è risultato dal dibattimento; il fatto storico che è stato ricostruito dalla pubblica accusa non rientra nella fattispecie di reato dal punto di vista degli elementi oggettivi; questa formula prefigura la cosiddetta *assoluzione piena*.

Nelle fattispecie che interessano, più precisamente, possiamo dire che i fatti emersi sono fatti perfettamente leciti poiché conformi alle norme che sovrintendono al sistema, cioè, nella sostanza e nella forma, gli imputati hanno tenuto un comportamento corretto ed adeguato rispetto a quanto richiesto dalle norme che regolano la materia.

Al riguardo la sentenza contiene affermazioni decisive che incidono in modo determinante sui fatti, confermando il ruolo e le competenze del TSRM, apportando tuttavia notevoli dosi di chiarezza che spazzano ogni incertezza in un campo dove, in modo evidentemente infondato, una realtà consolidata sembrava essere stata messa in discussione.

Contro una prospettazione iniziale del pubblico ministero, tutta improntata ad una reità dei comportamenti tenuti dagli imputati, la sentenza contiene nitide indicazioni che legittimano oggettivamente i medesimi comportamenti con costanti richiami alla normativa vigente.

Dalla pronuncia si ricava quanto segue:

- 1) con un richiamo al D.M. n. 746/1994, nonché alla legge 31.1.1983, n. 25, si sottolineano i principi di autonomia del TSRM e collaborazione dello stesso con altre figure sanitarie;
- 2) ancora si evidenzia che i TSRM sono autorizzati ad effettuare direttamente, su prescrizione medica (medico appunto prescrittore), anche in assenza del medico



- radiologo, i radiogrammi relativi agli esami radiologici dell'apparato scheletrico, del torace e dell'addome, senza mezzi di contrasto;
- 3) il sistema della teleradiologia esprime un percorso corretto ed adeguato dove la telerefertazione viene eseguita da un medico radiologo "distante dal luogo di esecuzione dell'esame";
 - 4) in tema di raccolta del consenso informato si afferma che i TSRM sono naturalmente abilitati all'acquisizione di questo con riguardo alle esposizioni ai raggi X e, per quanto interessa il caso specifico, alla raccolta del consenso da parte di pazienti di sesso femminile in età fertile;
 - 5) in ragione del contenuto del D.L.vo 187/2000 ed in specie con riguardo alla disposizione di cui all'art. 3 il giudice introduce una importante chiarificazione che getta una luce efficacissima su punti interpretativi determinanti; il giudice, anche sulla scorta di una relazione tecnica acquisita in giudizio, distingue fra nuovi tipi di pratiche e pratiche evidentemente già validate e già in uso; questa distinzione viene utilizzata per chiarire un fatto che risulta dirimente ai fini del giudizio e rilevantissimo in merito al modus operandi degli addetti ai lavori; il giudice afferma che i medici radiologi hanno una responsabilità specifica che consiste nel giustificare preliminarmente "tutti i nuovi tipi di pratiche" al fine contenere le esposizioni alle radiazioni in rapporto ai benefici, con una valutazione di tipo generale sull'efficacia di tecniche alternative;
 - 6) le chiarissime affermazioni indicano in modo naturalmente conseguente che nel caso di Marlia gli imputati stavano svolgendo un'attività perfettamente adeguata e conforme alla norma poiché gli esami svolti erano ormai tutti assolutamente validati, eseguendo esami che comportavano l'uso di pratiche già note da tempo, sulle quali il processo di giustificazione si era ormai esaurito e dunque, per così dire, standardizzato;
 - 7) sul piano generale, quanto appena rilevato implica che ogni innovativa tipologia di esami abbisogna di una giustificazione preliminare che valuti il rapporto rischio-beneficio, consentendone o meno l'utilizzo.

Sulla base delle considerazioni che precedono il giudice, come si è detto, si è determinato per una assoluzione piena che chiude il caso Marlia non essendovi alcuno interessato all'appello; la sentenza peraltro è stata una importante occasione per fondare ogni certezza sulla corretta attività del TSRM, attività sulla quale lo stesso pubblico ministero ha rivisto completamente le sue posizioni, chiedendo egli stesso l'assoluzione.

In merito a quanto appena citato si può asserire che, finalmente, le motivazioni della sentenza assolutoria di Marlia da una parte e il documento Tavani-Zanchetti dall'altra pongono chiarezza circa l'autonomia del TSRM nell'esercizio della professione, soprattutto in merito all'abilitazione statutale di effettuare prestazioni radiologiche su prescrizione medica (e non su delega) e sulla presenza fisica o meno del medico radiologo.



Su quest'ultimo punto, al fine di sgomberare il campo dalle possibili interpretazioni corporative e strumentali, da una parte e dall'altra, o di renderle evidenti per quel che sono, vale la pena di chiarire che la legittima possibilità di agire in assenza fisica del medico radiologo non significa che sia legittimo e lecito agire in assenza della sua imprescindibile competenza, bensì che nelle fattispecie essa può essere garantita a distanza, ex ante, in itinere ed ex post.

Tali elementi di chiarezza divengono le basi non solo del quotidiano agire e di un espletamento del processo radiologico in sintonia con la normativa statutale, ma anche i fondamenti per implementare sistemi di telemedicina/teleradiologia (e, quindi, anche territorializzazione e domiciliarizzazione delle attività radiologiche) organizzativamente coerenti, fruibili e sostenibili.

Le motivazioni della sentenza definiscono in modo chiaro che per espletare la teleradiologia in Italia è sufficiente rifarsi a quanto già esistente: competenze dei professionisti coinvolti e normativa vigente.